



**3.2.24**

**GENOA - MILAN,  
1814**

**Convenzione Postale  
Genova – Milano**

**24.5.1814**

**aggiunte:**

**8.6.1814**

**A.S.Milano, Fondo: Postale Lombarda  
Serie rosso prima N° 351**

**p. 132-139**



Genova

## CONVENZIONE

Del 2.º Maggio 1814. coll' ufficio generale  
delle Poste del Ducato di Genova

### Sommario

- 1.º E' convenuto che non si dia nei rispettivi uffici l'affrancatura obbligatoria, e che il cambio delle corrispondenze Nazionali debba essere gratuito
- 2.º Per le affrancature volontarie si terrà nota rispettivamente per reciproco rimborso della spesa
- 3.º E' stabilito che l'ufficio di Genova debba corrispondere a quello di Milano un'annua retribuzione non minore di 350. Lecchini giliati.
- 4.º I due uffici contraenti si rimborseranno reciprocamente le spese che avranno sostenute a titolo di carica per le corrispondenze provenienti da uffici Esteri in transito, e a destinazione nei due Stati

Copia = Dappoichè per gli avvenimenti politici che ebbero luogo in quest'anno la Liguria cessò di far parte dell'Impero francese, le cure principali del Governo provvisorio da cui è retta, essendo rivolte a ripristinare le antiche relazioni cogli altri Stati, massime quelle che influiscono direttamente

sulla prosperità del commercio, come sono le corrispondenze col mezzo della Posta, il Governo medesimo a questo preciso oggetto ha inviato a Milano il Signor Marcello Cavotti Direttore generale delle Poste di Genova per combinare col Signor Avvocato Giuseppe Corti Direttore generale delle Poste d'Italia una convenzione tra i due Stati ad esempio di quella che si fece per l'addietro, allora che la Liguria era indipendente, e governavasi da se.

Tenutasi pertanto all'oggetto medesimo una lunga conferenza tra i Signori Direttori predetti. Sebbene non abbiano incontrata difficoltà a mettersi d'accordo sui corsi postali da riattivarsi tra Milano e Genova, e sul modo con cui effettuanti, videro però che non potersi per ora fissare, che un accordo meramente provvisorio, e che per divenire ad un contratto definitivo era necessario di attendere, che con la decisione dei destini politici dei due Stati sia accertata la rispettiva consistenza territoriale, che è uno degli Elementi principali con cui regolare i compensi, e le indennizzazioni colle norme di una giusta corresponsività.

Invece quindi alle premesse, i Signori Direttori su nominati hanno convenuto nei seguenti Capitoli

Seguono



1.<sup>o</sup>

Col principio dell'entrante Giugno incomincerà la nuova corrispondenza di Posta tra Milano, e Genova, la quale si effettuerà nel modo seguente.

L'ufficio generale di Milano spedirà un suo Corriere in ogni Domenica a un'ora pomeridiana, il quale arriverà a Genova nel successivo Lunedì a mezzo giorno circa, e sarà rispedito da quell'ufficio generale nel Mercoledì sera per arrivare a Milano nel susseguente Venerdì mattina di buonissima ora.

L'ufficio generale di Genova spedirà pure un suo Corriere in ciascuna Domenica per arrivare a Milano al Lunedì mattina di buonissima ora, e questo Corriere sarà rispedito a Genova alla mezza notte del Mercoledì.

2.<sup>o</sup>

La Spesa dei detti Corsi sarà a rispettivo carico dei due uffizj contraenti. Per un terzo Cavallo, che si attacca sulla Stradale da Campo Marone a Novi, l'ufficio di Genova darà le disposizioni, affinché i Corrieri Milanesi godano di quel trattamento, e di quelle facilitazioni, che si accordano ai Corrieri Genovesi.

3.<sup>o</sup>

Il Cambio delle corrispondenze Nazionali sarà gratuito, e non avrà luogo negli uffizj rispettivi l'affrancatura obbligatoria.

Per le affrancature volontarie di terra  
nota rispettivamente per reciproco rim-  
borso della tassa spettante a ciascun offi-  
cio a tenore della propria Tariffa, di  
cui si dovrà dare comunicazione.

4.<sup>o</sup>

L'ufficio generale di Milano sarà tenuto anche  
di inoltrare all'Estero la Corrispon-  
denza di Genova, sempre per i costi  
attuali suoi mezzi ordinari di trasporto,  
e secondo il suo presentaneo sistema di  
Corso, in modo che anche la Corrispon-  
denza di Mantova per Genova, e viceversa  
sia servita nel modo indicato all'Arti-  
colo 1.<sup>o</sup>

5.<sup>o</sup>

L'ufficio generale di Genova pagherà una  
retribuzione annua all'ufficio generale  
di Milano da stabilirsi, tanto che saranno  
fissati i destini politici dei due Stati.

La detta retribuzione, che dovrà decorre-  
re col principio dell'entrante Finquo sarà  
determinata col debito riguardo anche all'  
incremento delle spese dall'epoca della  
Convenzione primo Dicembre 1781., a  
tenore della quale l'ufficio di Milano  
percepiva dall'ufficio di Genova duecento  
Zecchini giliati, e l'ufficio di Mantova  
cento cinquanta Zecchini giliati all'anno.

In nessun caso però per l'esecuzione  
della presente Convenzione l'accennata  
retribuzione potrà essere minore

Dei D<sup>ni</sup>. Lecchini Giliati da pagarsi in  
effettivo dall'ufficio di Genova all'ufficio  
generale di Milano, e ciò per la seguente  
suddetta di Trimestre in Trimestre, e  
per il rimanente che sarà di ragione  
tosto che ne sarà determinata la quantità.

6.  
Gli uffici Contrattati si obbligano di rimborsarsi  
rispettivamente quanto avranno pagato  
a titolo di carica per le Corrispondenze  
provenienti da' uffici Esteri in transito  
e a destinazione dei due Stati.

Sarà però da defalcarsi dal paga-  
mento di un tale rimborso l'ammontare  
delle lettere della provenienza, e natura  
suddetta, che saranno ritornate da' uffici  
a' uffici di Trimestre in Trimestre,  
alla qual' epoca saranno liquidati, e  
saldati in Conti rispettivi.

7.  
In quanto non sia diversamente stabilito coi pre-  
messi Articoli, si richiama all'osser-  
vanza l'accennata Convenzione 1.  
Dicembre 1781. alla quale si riportano  
le parti Contrattate, come se fosse  
qui inserita per tenore.

8.  
La presente Convenzione, che si ritiene mera-  
mente provvisoria, ed in via d'esper-  
imento, cesserà d'aver effetto tosto che  
saranno stabiliti i Destini politici  
dei due Stati, alla qual' epoca si



riapuremmo nuove trattative per una  
Convenzione definitiva).

9.  
I Signori Direttori generali Contraenti saranno  
sollciti d'invocare dal rispettivo governo  
l'approvazione del presente Accordo,  
senza della quale si ritiene esso di  
nessun vigore.

Fatto a Milano in doppio originale questo giorno  
24. Maggio 1814.

Sott. = Marcello Ceruti Dirett. genl.

Sott. = Conti Dirett. genl.

Sott. = Stoppani Segretario

Approvato dall' Eccellentissima Camera

questo giorno 28. Maggio 1814. per essere  
posto in attività il primo del prossimo  
Giugno, e se ne trasmetta autentica copia  
al Direttore generale delle Poste per  
sua norma

Dall' Eccellentissima Camera li 28. Maggio 1814.

Sott. = D'Albertis Dec. no

Sott. = Baratta Segretario g.

# Articoli

Adizionali alla Convenzione 24. Maggio  
1814. coll' Ufficio generale delle Poste  
di Genova

(Dopo l'Articolo 2°)

I Corrieri dei due Stati dovranno prestarsi  
al Confine a tutte quelle discipline  
Daziarie, che sono dipendenti dai  
rispettivi Regolamenti.

Saranno però date da ambedue  
le parti le opportune istruzioni ai  
Posti Daziarj di Confine, affinché le  
relative operazioni e visite siano ese-  
quite colla maggiore celerità, onde  
non si frapponga remora al corso  
delle Corrispondenze.

(Dopo l'Articolo 5°)

E affinché non nasca equivoco sul corso, e valu-  
tazione dello Zecchino filiato, non che sul  
valore delle monete, colle quali saranno  
eseguiti i pagamenti, tanto dell'annua  
retribuzione fissata nel precedente Arti-  
colo 5°, quanto di qualunque rimborso  
contemplato nella presente Convenzione,  
resta fissato che lo Zecchino filiato  
sarà sempre regolato in ragione  
di 11. centesimi 88. Italiane, siccome  
il valore delle Monete, colle quali



verranno fatti in pagamento sarà  
 sempre sul piede del valore intrinseco  
 del pezzo d'argento da cinque lire Italia-  
 ne, che pesa 25. grammi, ed è al titolo  
 di nove decimi; talché essendo regolata  
 la vigente Tariffa Italiana sul piede  
 soprannunciato, resta fissa, e convenuta,  
 che le monete da darsi in pagamento  
 saranno regolate al prezzo indicato  
 dalla suddetta Tariffa, pubblicata nuo-  
 vamente in Milano li 21. Novembre 1812.

Fatto in doppio = Milano 8. Giugno 1814.

Sott. Corte Direttore generale delle Poste in Milano.

Sott. Corte Direttore generale delle Poste di Genova.

Vedi la convenzione postale conclusa  
 col Piemonte il 26. Ottobre 1814.  
 trasferita alla pag. 315. e succes-  
 sive, colla quale viene designata al  
 presente Trattato coll'uff. p. di  
 Genova